

L'Iva nel calcolo dell'incentivo del Conto Termico

Come viene considerata l'IVA nel calcolo dell'incentivo e del tetto massimo dell'incentivo.

Come regola generale, l'IVA viene considerata solo se rappresenta un costo per il Soggetto Responsabile (SR), altrimenti non viene considerata.

Questo perché il doppio criterio che sta alla base del Conto termico è quello di riconoscere un incentivo che da una parte sia commisurato alla produzione di energia termica prodotta con fonti rinnovabili (o al risparmio energetico conseguito) e dall'altra assicuri un'equa remunerazione dei costi di investimento.

Come sappiamo, il limite massimo individuato come equa remunerazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento per il quale si richiede l'incentivo, è il 65%

L'applicazione di tale principio influenza in modi diversi il calcolo dell'incentivo per le due tipologie di interventi ammissibili.

Nel caso delle misure di efficienza energetica, dove per calcolare l'incentivo si applica una percentuale fissa, tale percentuale viene applicata all'imponibile, se per il SR l'Iva non rappresenta un costo (per esempio per le imprese), e alla spesa totale comprensiva di Iva, nel caso in cui rappresenti un costo (per esempio per le persone fisiche o per le PA)

Nel caso invece di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, tale principio viene applicato nel calcolo dei massimali.

Se quindi il Soggetto Responsabile è un'impresa, il massimale del 65% sarà calcolato sull'imponibile (quindi al netto dell'Iva), mentre se è una persona fisica, sarà calcolato sulla spesa totale (Iva compresa).

Un esempio

Installazione di un impianto solare termico di 6 mq

Incentivo totale: 2.000 € (calcolato in base alla specifica formula indicata nelle Regole Applicative)

Spesa totale: 3.000 € + 660 € (Iva 22%) = 3.660 €

CASO A – Persona fisica o PA

Incentivo totale riconosciuto: 2.000 € (inferiore al tetto massimo che in questo caso è il 65% di 3.660 € = 2.379 €)

CASO B – Impresa

Incentivo totale riconosciuto: 1.950 € (65% di 3.000 €)

Potrà quindi capitare che l'incentivo per un intervento realizzato per esempio da una PA potrà avere un massimale diverso e un'entità diversa a seconda che la richiesta venga presentata direttamente dalla PA (per la quale l'Iva in genere non rappresenta un costo) o attraverso una ESCo.

Questo perché l'incentivo è sempre commisurato alla spesa realmente sostenuta, spesa che in quest'ultimo caso è sostenuta direttamente dalla ESCo (e non dalla PA), per la quale l'Iva non rappresenta un costo.